

PATTO DI COLLABORAZIONE



Patto di Collaborazione per il progetto denominato **CASA DELLA PARTECIPAZIONE**, ai sensi dell'art.7 del *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n.31 del 20/04/2023,

TRA

il COMUNE DI PALERMO, con sede in piazza Pretoria n.1 - C.A.P. 90132, C.F.80016350821 e P. IVA 00519560825, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione dal Dirigente dell'Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare, dott. Sandro Follari, nato a Palermo il 23/11/1968, il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Palermo, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art.82 dello Statuto del Comune di Palermo;

 \mathbf{E}

il Sig. Michelangelo Pavia, nato ad Abbiategrasso (Mi) il 19/11/1978, d'ora innanzi denominato "proponente", autorizzato alla sottoscrizione del presente documento ai sensi dell'art.5 del sopracitato Regolamento, individuato come capofila del gruppo informale costituito dalle seguenti associazioni che aderiscono al Patto:

- 1. **Neu[nòi] spazio al lavoro APS**; con sede legale in via Alloro 64, 90133 Palermo, CF: 97273680823. Rappresentante legale Michelangelo Pavia, nato ad Abbiategrasso (Mi) il 19/11/1978, C.F.: PVAMHL78S19A010X, residente a Palermo, via Pietro Mascagni n.19
- 2. **Movimento Idea e Azione**, Associazione di volontariato sociale C.F. 97300900822, con sede legale in via Mario Botta 1, Palermo, Rappresentante legale: Liboria Di Baudo, nata a Valledolmo (Pa) il 23.01.1959 e residente a Palermo, via Roma n. 94, C F DBDLBR59A63L603I:
- 3. **Ass. Sguardi Urbani**, con sede legale in via Corrado Lancia 19, CF: 97300660822 rappresentata da Luisa Tuttolomondo, nata a Palermo (Pa) il 11/11/1983 e residente a Palermo in via Corrado Lancia 19, CF: TTTLSU83S51G273Y
- 4. **Teatro Atlante cooperativa sociale arl**, con sede legale in via Vetriera 23, CF: 97209650825, rappresentata dal sig. Emilio Ajovalasit nato a Palermo il 15/10/1977 codice fiscale JVLMLE77R15G273H

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Palermo, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli

Enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;

- l'articolo 16, comma 1, dello Statuto prevede che su iniziativa popolare, possono essere presentate al Comune proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio;
- il Comune di Palermo, in accoglimento di tale principio, ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20/04/2023, il *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*,(d'ora innanzi: "Regolamento") che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di Palermo per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
- l'articolo 5, comma 1, del suddetto Regolamento definisce il Patto di Collaborazione (d'ora innanzi: "Patto") lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;

CONSTATATO che il soggetto proponente, in data 26/04/2024, nella qualità di capo fila del gruppo informale costituito dalle seguenti associazioni:

- 1. **Neu[nòi] spazio al lavoro APS**; con sede legale in via Alloro 64, 90133 Palermo, CF: 97273680823. Rappresentante legale Michelangelo Pavia, nato ad Abbiategrasso (Mi) il 19/11/1978, C.F.: PVAMHL78S19A010X, residente a Palermo, via Pietro Mascagni n.19
- 2. **Movimento Idea e Azione**, Associazione di volontariato sociale C.F. 97300900822, con sede legale in via Mario Botta 1, Palermo, Rappresentante legale: Liboria Di Baudo, nata a Valledolmo (Pa) il 23.01.1959 e residente a Palermo, via Roma n. 94, C F DBDLBR59A63L603I;
- 3. **Ass. Sguardi Urbani**, con sede legale in via Corrado Lancia 19, CF: 97300660822 rappresentata da Luisa Tuttolomondo, nata a Palermo (Pa) il 11/11/1983 e residente a Palermo in via Corrado Lancia 19, CF: TTTLSU83S51G273Y
- 4. **Teatro Atlante cooperativa sociale arl**, con sede legale in via Vetriera 23, CF: 97209650825, rappresentata dal sig. Emilio Ajovalasit nato a Palermo il 15/10/1977 codice fiscale JVLMLE77R15G273H

ha presentato una proposta di collaborazione (prot. n.687406/2024), volta a realizzare, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, riconoscendosi nello spirito e nelle finalità del Regolamento di cui accetta integralmente i principi e di cui rispetta le disposizioni, in quanto applicabili;

VISTA la deliberazione della I Circoscrizione n.146 del 13.05.2024 mediante la quale il Consiglio circoscrizionale ha approvato la mozione di adesione al progetto di che trattasi;

VISTO il verbale della riunione del gruppo di lavoro intersettoriale per l'analisi dei progetti, ex art.7 del Regolamento sui beni comuni, tenutasi in data 19 luglio 2024, nella quale è stato espresso il parere favorevole dei convenuti a seguito di verifica della coerenza della proposta con le previsioni regolamentari, alle condizioni espressamente indicate al punto 3 della seguente trattazione;

VISTO il verbale dell'incontro del 20 gennaio 2025 in occasione del quale i proponenti hanno concordato,

con l'amministrazione comunale e con la Dirigente Scolastica dell'ICS Rita Borsellino di Palermo che, qualora vi fosse la necessità di dare seguito alle richieste di iscrizione per la scuola dell'infanzia, sarà praticato un uso condiviso degli spazi, garantendo le necessità degli alunni nelle ore scolastiche;

CONSIDERATA la collaborazione sinergica, mediante la quale il progetto "Casa della Partecipazione" avvierà attività che potranno coinvolgere la Scuola, la quale potrà a sua volta utilizzare gli spazi per attività laboratoriali ed extrascolastiche in ottica di gestione condivisa di un bene comune, senza oneri aggiuntivi;

VALUTATO che la collaborazione tra associazioni, istituzioni e comitati di quartiere rappresenta un punto di forza specifico del *Regolamento*, contribuendo al benessere ed alla crescita civica, sociale e culturale delle comunità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

In conformità alla proposta presentata al Comune di Palermo in data 26/04/2024, prot. n.687406, il presente Patto di Collaborazione ha ad oggetto la realizzazione di un intervento di Rigenerazione Sociale e Urbana nel quartiere della Kalsa di Palermo, denominato "Casa della Partecipazione", concepito come sistema e punto di riferimento per la promozione del dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità del quartiere.

Costituisce parte integrante del Patto la riqualificazione di un bene immobile di proprietà dell'amministrazione comunale, individuato nei locali siti in via Alloro n.95, originariamente destinati a Museo della Scuola ma attualmente in disuso, da trasformare in luogo deputato per gli incontri tra i cittadini del quartiere.

All'interno di tale spazio, riadattato in funzione delle nuove esigenze, i cittadini avranno la possibilità di dare forma e sviluppo a progetti condivisi, finalizzati alla rigenerazione sociale, culturale e civica della Kalsa. Obiettivo del Patto è, pertanto, la creazione di una comunità più coesa e resiliente, in grado di affrontare sfide comuni e promuovere il benessere di tutti i suoi componenti.

Nello specifico, dovranno essere espletate, nell'arco del periodo indicato al punto 2 del presente Patto e a partire dalla data di inaugurazione dei locali, che sarà preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale, le seguenti attività:

- sportelli di ascolto della cittadinanza
- eventi di discussione collettiva su tematiche di interesse locale, facilitati con tecniche partecipative specifiche
- corsi ed eventi gratuiti per la cittadinanza
- incontri educativi gratuiti
- consigli di circoscrizione in quartiere svolti con modalità facilitate
- scrittura di progetti finalizzati al reperimento di fondi per attuare
- azioni di rigenerazione urbana proposte nel quartiere dai cittadini tramite gli incontri partecipativi.

Per quanto riguarda l'immobile individuato, sono a carico del soggetto proponente i seguenti interventi:

• manutenzione degli spazi esterni, con particolare riguardo alla sistemazione della pavimentazione lignea attualmente esistente e degli spazi a verde;

- ripristino e/o adeguamento degli impianti esistenti tramite ditta specializzata. Per tali interventi sarà necessario produrre la certificazione di cui alla normativa vigente, prima dell'avvio delle attività di cui al seguente punto 1b;
- manutenzione periodica ed eventuale manutenzione straordinaria degli impianti adeguati nonché eventuali ulteriori interventi di manutenzione ordinaria (imbiancatura e pulizia straordinaria dei locali, sistemazione delle saracinesche, manutenzione dei sevizi igienici, etc.) al fine di rendere il bene conforme agli usi per i quali viene richiesto;
- pulizia ordinaria dei locali e degli spazi esterni.

I costi di tali interventi e di tutte le attività connesse alla realizzazione degli stessi sono interamente a carico dell'Associazione proponente.

2. DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA

Il presente Patto ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È' dovere del soggetto proponente dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

Per ragioni di interesse pubblico, il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente il Patto dandone un preavviso di almeno 48 ore al soggetto proponente il quale è onerato, a proprie spese, alla rimozione dei manufatti, al ripristino dei luoghi e, a conclusione del periodo di sospensione, alla loro successiva ricollocazione sui luoghi concordati con il Comune di Palermo.

È', altresì, facoltà del Comune concludere il Patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione e il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, della rimozione e dell'eventuale smaltimento dei manufatti ed al ripristino dei luoghi.

Il soggetto proponente può recedere dal Patto previo preavviso non inferiore di 30 giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo: Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal 31° giorno dal ricevimento della comunicazione.

3. MODALITÀ DI AZIONE E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità del Regolamento.

Nello specifico il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a:

- svolgere le attività previste al punto 1, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del Patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli oggetti (materiali e attrezzature) presenti nell'immobile assegnato e/o altri elementi eventualmente forniti dal Comune per la sola gestione degli interventi previsti, impegnandosi a restituire ogni cosa al momento della scadenza del presente Patto. Al fine di facilitare tali operazioni, sarà redatto un apposito elenco da sottoscrivere al momento della consegna dei locali e che costituisce parte integrante del presente Patto;
- attivare a proprio esclusivo carico tutte le utenze necessarie alle attività di cui al presente Patto di Collaborazione;
- garantire lo svolgimento degli interventi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008.

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente Patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita il bene individuato;
- fornire elementi di arredo, nella tipologia, quantità e qualità individuata dalla amministrazione comunale in ragione delle disponibilità dell'*Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello* Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali;

- valutare la possibilità di esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e pulitura dell'immobile a supporto di quanto previsto al punto 1;
- valutare, anche su segnalazione dei proponenti, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del Regolamento, la sottoscrizione di un Patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre, ove possibile, in conformità ai principi di inclusività ed apertura di cui all'art.3, comma 1, lettera D, del Regolamento, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi ad un patto già stipulato.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Con frequenza semestrale, a partire dalla sottoscrizione del Patto, il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a trasmettere all' *Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali* un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

5. <u>ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE</u> E MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

Tutte le attività di cui al presente Patto devono sempre essere attivate con l'adozione delle necessarie cautele, in maniera conforme alla specifica normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

6. <u>REGOLAZIONE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI A PERSONE O</u> COSE

Il soggetto proponente e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il Comune è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal soggetto proponente e dai propri collaboratori.

Il soggetto proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

7. <u>MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE</u>

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del Patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

8. EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

9. MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente Patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire esclusivamente con il consenso dell'Amministrazione, che valuterà in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo: Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it

10. <u>CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE,</u> <u>COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI</u> <u>RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE</u>

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le Parti possono provvedere a rinnovare la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo Patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

In caso di mancato rinnovo del Patto, il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi (vedi art.12).

11. <u>CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL</u> REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3.

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte del Settore Rigenerazione Urbana e Centro Storico

12. GARANZIE DERIVANTI DAGLI OBBLIGHI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente patto, il sig. Michelangelo Pavia, nato ad Abbiategrasso (Mi) il 19/11/1978, C.F.: PVAMHL78S19A010X, residente a Palermo, via Pietro Mascagni n.19, in qualità di proponente, email michelangelo@neunoi.it; PEC: neunoi@pec.it; cellulare: 3939799732, s'impegna a rifondere le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per le inadempienze di cui al punto 11 con il patrimonio delle sottoelencate associazioni che partecipano al gruppo informale che aderisce al Patto:

- 1. **Neu[nòi] spazio al lavoro APS**; con sede legale in via Alloro 64, 90133 Palermo, CF: 97273680823. Rappresentante legale Michelangelo Pavia, nato ad Abbiategrasso (Mi) il 19/11/1978, C.F.: PVAMHL78S19A010X, residente a Palermo, via Pietro Mascagni n.19
- 2. **Movimento Idea e Azione**, Associazione di volontariato sociale C.F. 97300900822, con sede legale in via Mario Botta 1, Palermo, Rappresentante legale: Liboria Di Baudo, nata a Valledolmo (Pa) il 23.01.1959 e residente a Palermo, via Roma n. 94, C F DBDLBR59A63L603I:
- 3. **Ass. Sguardi Urbani**, con sede legale in via Corrado Lancia 19, CF: 97300660822 rappresentata da Luisa Tuttolomondo, nata a Palermo (Pa) il 11/11/1983 e residente a Palermo in via Corrado Lancia 19, CF: TTTLSU83S51G273Y
- 4. **Teatro Atlante cooperativa sociale arl**, con sede legale in via Vetriera 23, CF: 97209650825, rappresentata dal sig. Emilio Ajovalasit nato a Palermo il 15/10/1977 codice fiscale

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento. Nell'ambito del periodo di sperimentazione del citato Regolamento, l'Amministrazione si riserva di adottare atti integrativi.

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni del Comune di Palermo.

14. <u>INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.13 DEL</u> REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in piazza Pretoria n:1 - 90132 Palermo, nella persona del Sindaco, rappresentante legale *protempore*.

Contatti: protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile del trattamento protezione dei dati è l'avv. Giuseppina Tofalo.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Palermo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Palermo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Iltrattamentodeidatiènecessarioall'esecuzionediuncontrattodicuil'interessatoèparteaisensidell'articolo6, comma1, lett.b) del Regolamento U.E. n.679/2016.

Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Palermo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Palermo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.e dell'art.43 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, eliminazione o comunque i diritti previsti agli artt.15 e ss. del Regolamento U.E. n.679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art.77 GDPR.

Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopraindicati.

Palermo, 02 aprile 2025

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il soggetto proponente

Per il Comune di Palermo

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11 e 12 (in particolare, le garanzie derivanti dagli obblighi del patto di collaborazione) del presente patto collaborazione.

Il soggetto proponente

neu nòi]

Per il Comune di Palermo